



COMUNE DI MARTIGNANO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28/11/2007)

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per violazione ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali o determinazioni dirigenziali diversi da atti necessitati espressamente previsti come tali e sanzionati da testi di legge nazionali o regionali o espressione del potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267.

ARTICOLO 2

Procedimento

1. Il procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie principali ed accessorie di cui al precedente articolo 1 è disciplinato dalle sezioni I e II del Capo 1 della legge 24.11.1981 n. 689.
2. Il dirigente del Settore interessato è competente ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni a norme di cui all'art.1.
3. Ove si manifesti una insanabile situazione di incompatibilità competente ad emettere il procedimento di cui al comma precedente è il Direttore Generale, ove istituito, ovvero il Segretario Generale del comune:
4. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di archiviazione deve essere emessa entro il termine di anni uno decorrente dalla data di trasmissione del rapporto o degli scritti difensivi di cui rispettivamente agli artt. 17 e 18 della legge 24.11.1981 n. 689.

ARTICOLO 3

Limite minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. In conformità all'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali non adottate ai sensi dell'art. 54 decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 o determinazioni dirigenziali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da EURO 25.00 ad EURO 500.00.
2. All'interno di tali limiti edittali nei singoli regolamenti comunali od ordinanze sindacali e derminazioni dirigenziali possono essere stabilite misure specifiche per singole violazioni o gruppi di violazioni.
3. Nella determinazione concreta dei limiti edittali delle sanzioni di ciascun regolamento od ordinanza sindacale o determinazione dirigenziale il limite massimo non deve superare il sestuplo del minimo.

ARTICOLO 4

Importo delle sanzioni

1. Per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali, ordinanze sindacali o determinazioni dirigenziali attualmente in vigore o di futura emanazione, per cui non siano state fissate misure, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da 25.00 a 500.00 EURO.

ARTICOLO 5

Sanzioni accessorie

1. Nei regolamenti comunali, nelle ordinanze sindacali e nelle determinazioni dirigenziali, salvo il richiamo a sanzioni accessorie già previste in testi di legge nazionali o regionali, possono essere autonomamente previste solo le sanzioni accessorie previste dagli articoli 20 e 21 della legge 24.11.1981, n. 689.

ARTICOLO 6

Esecuzione d'ufficio

Per le violazioni alle ordinanze sindacali e dirigenziali che prevedano obblighi di fare, dare od eseguire prestazioni a cui non sia stata data nei termini prescritti adeguata esecuzione da parte dell'obbligato, si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

ARTICOLO 7

Norma finale

Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti regolamentari o atti comunali.